



ISTITUTO COMPRENSIVO PINO TORINESE

Via Molina, 21 – 10025 Pino Torinese (TO)

Tel. 011/8117260 www.pinoscuola.edu.it

E-mail: toic85500g@istruzione.it – toic85500g@pec.istruzione.it

Codice Fiscale 90018790015

Circolare n. 66

A tutto il personale scolastico

Al Dsga

Atti

Oggetto : PERMESSI PER DIRITTO ALLO STUDIO - ANNO SOLARE 2023

Si informa il personale docente e Ata che è stata emanata dall' UST di Torino la Nota n. 13066 del 14/10/2022 la quale comunica l'apertura del periodo di presentazione delle istanze relative la richiesta delle ore di diritto allo studio, concesse per

Frequenza e Preparazione dei relativi esami di corsi finalizzati al conseguimento di :

- Titolo di studio proprio della qualifica di appartenenza e di qualificazione professionale;
- Corsi di abilitazione e di specializzazione per l'insegnamento su posti di sostegno;
- Diploma di Laurea triennale o Magistrale o di Istruzione Secondaria;
- Titolo post-universitario.

Non potranno essere concesse tali ore di permesso per la frequenza di corsi presso università estere prive di formale riconoscimento da parte del M.U.R.

Il personale formalmente iscritto ad uno dei corsi sopra elencati deve presentare l'apposita istanza compilando il **Modello A** allegato alla presente circolare, avendo cura di indicare TUTTI i dati richiesti, poiché non saranno prese in considerazione dall'Ufficio Scolastico le istanze incomplete.

Tali istanze dovranno essere presentate in segreteria ed assunte al protocollo ENTRO E NON OLTRE il 15/11/2022.

Si ricorda che, come di consueto, l'ufficio provvederà alla pubblicazione degli elenchi degli ammessi a tali permessi entro il mese di Gennaio 2023.

Per maggiore chiarezza si allega:

- **Modello A**

- **Nota 13066 del 14/10/22**

- **CIR diritto Studio triennio 2021/23**

Cordiali saluti

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Silvia Marianna Bollone
Firmato in originale

**INTEGRAZIONE ALLA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA REGIONALE
SUI CRITERI PER LA FRUIZIONE DEI PERMESSI PER IL DIRITTO ALLO
STUDIO
PER IL PERSONALE DOCENTE EDUCATIVO ED A.T.A.**

Il giorno 12 gennaio 2021, alle ore 11:00 presso l'Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte, si è tenuto un incontro

TRA

La delegazione di parte pubblica per la negoziazione decentrata di livello regionale, così come definita in calce al presente contratto,

ED

I rappresentanti della delegazione sindacale regionale, risultante in calce al presente contratto;

LE PARTI

- VISTO il DPR 395/1988 che prevede che il personale della scuola ha titolo a beneficiare, nel corso dell'anno solare, di permessi straordinari retribuiti nella misura massima di 150 ore;
- VISTO il CCNL del Comparto Istruzione e Ricerca, sottoscritto il 19 aprile 2018, ed in particolare l'art. 22 "Livelli, soggetti e materie di relazioni sindacali per la Sezione Scuola" che al comma 4 lettera b4) inserisce i "criteri per la fruizione dei permessi per il diritto allo studio", tra le materie oggetto di contrattazione a livello regionale;
- VISTA la C.M. del 24 ottobre 1991, n. 319, che detta le istruzioni operative per la fruizione dei permessi;
- VISTA la circolare n. 12 del 7 ottobre 2011, emanata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica, avente per oggetto "La formazione di livello universitario nelle pubbliche amministrazioni - permessi per diritto allo studio";
- VISTA la Contrattazione Integrativa Regionale sui criteri per la fruizione dei permessi per il diritto allo studio per il personale docente educativo ed ATA, siglata il giorno 24 ottobre 2018 ed integrata in data 16 gennaio 2018;
- VISTO il D.M. n. 616 del 10 agosto 2017 che stabilisce le modalità di acquisizione dei crediti formativi universitari e accademici (24 CFU/CFA) nelle discipline antropo-psico-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche di cui ai commi, lett. b e 2 lett. b, dell'articolo 5 del D.lgs. 13 aprile 2017 n. 59, in considerazione del carattere propedeutico di tale disciplina rispetto al reclutamento ordinario dei docenti della scuola secondaria di I e II grado;
- VISTI i percorsi di formazione dell'Università degli Studi di Torino per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno;
- VISTO Il CIR siglato il 14 ottobre 2020;
- RITENUTO necessario rivedere ed aggiornare quanto disposto dalla Contrattazione Integrativa Regionale sui criteri per la fruizione dei permessi per il diritto allo studio per il personale docente educativo

ed ATA sopra richiamata;

la Contrattazione Integrativa Regionale sui criteri per la fruizione dei permessi per il diritto allo studio per il personale docente, educativo ed ATA, siglata il giorno 14 ottobre 2020, per il triennio 2021/23, unicamente per quanto concerne il personale docente di ogni ordine e grado, all'art. 7 viene così integrata:

Art. 7

All'interno delle ore di permesso retribuito per il diritto allo studio concesse dagli Uffici di Ambito Territoriale, determinate secondo i criteri stabiliti nel CIR che qui si integra, può essere riconosciuta la fruizione di ore di diritto allo studio anche per le ore di tirocinio, se previste nell'organizzazione dei corsi di riferimento.

DELEGAZIONE DI PARTE PUBBLICA

IL DIRETTORE GENERALE
FABRIZIO MANCA

_____ FIRMATO _____

IL DIRIGENTE
GIUSEPPE BORDONARO

_____ FIRMATO _____

DELEGAZIONE DI PARTE SINDACALE

FLC - CIGIL

_____ FIRMATO _____

CISL SCUOLA

_____ FIRMATO _____

UIL SCUOLA

_____ FIRMATO _____

SNALS - CONFSAL

_____ FIRMATO _____

GILDA -UNAMS

_____ FIRMATO _____

**CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA REGIONALE
SUI CRITERI PER LA FRUIZIONE DEI PERMESSI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO
PER IL PERSONALE DOCENTE EDUCATIVO ED A.T.A.
TRIENNIO 2021-2023**

L'anno 2020, il giorno 14 ottobre 2020, alle ore 11.00, presso l'Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte, in sede di negoziazione decentrata di livello regionale;

TRA

la delegazione di parte pubblica per la negoziazione decentrata di livello regionale, così come definita in calce al presente contratto,

ED

i rappresentanti della delegazione sindacale regionale, risultante in calce al presente contratto

ha avuto luogo l'incontro per il rinnovo del Contratto Integrativo Regionale stipulato il giorno 24 ottobre 2017, così come integrato in data 16 gennaio 2018, relativo ai criteri per la fruizione dei permessi per il diritto alia studio del personale docente, educativo e ATA, per il triennio 2021/203.

LE PARTI

- VISTO** il DPR 395/1988 che prevede che il personale della scuola ha titolo a beneficiare, nel corso dell'anno solare, di permessi straordinari retribuiti nella misura massima di 150 ore;
- VISTO** il CCNL del Comparto Istruzione e Ricerca, sottoscritto il 19 aprile 2018, ed in particolare l'art. 22 "Livelli, soggetti e materie di relazioni sindacali per la Sezione Scuola" che al comma 4 lettera b4) inserisce i "criteri per la fruizione dei permessi per il diritto allo studio", tra le materie oggetto di contrattazione a livello regionale;
- VISTA** la C.M. del 24 ottobre 1991, n. 319, recante le istruzioni operative per la fruizione dei suddetti permessi;
- VISTA** la circolare n. 12 del 7 ottobre 2011, emanata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica, avente per oggetto "La formazione di livello universitario nelle pubbliche amministrazioni – permessi per diritto allo studio";
- VISTA** la Contrattazione Integrativa Regionale sui criteri per la fruizione dei permessi per il diritto allo studio per il personale docente educativo ed ATA, siglata il giorno 24 ottobre 2018 ed integrata in data 16 gennaio 2018;
- VISTO** il D.M. n. 616 del 10 agosto 2017 che stabilisce le modalità di acquisizione dei crediti formativi universitari e accademici (24 CFU/CFA) nelle discipline antropo-psico-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche di cui ai commi, lett. b e 2 lett. b, dell'articolo 5 del D.lgs. 13 aprile 2017 n. 59, in considerazione del carattere propedeutico di tale disciplina rispetto al reclutamento ordinario dei docenti della scuola secondaria di I e II grado;
- VISTI** i percorsi di formazione dell'Università degli Studi di Torino per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno.

**STIPULANO
IL SEGUENTE CONTRATTO**

**Art. 1
Determinazione del contingente**

Ai sensi dell'art. 3 del DPR n. 395/1988, il numero dei beneficiari dei permessi retribuiti non può superare, a livello regionale e provinciale, il 3% (tre per cento) della complessiva relativa dotazione risultante alla conclusione dell'adeguamento dell'organico di diritto alle situazioni di fatto, arrotondata all'unità superiore.

Nel calcolo del contingente è irrilevante la distinzione del personale per età, sesso, qualifica e profilo professionale. I competenti dirigenti degli Uffici di Ambito territoriale determineranno, per ciascun anno solare, entro il 31 dicembre, con atto da pubblicare sul proprio sito web istituzionale, il numero massimo dei permessi concedibili a livello provinciale, distribuendoli proporzionalmente tra il personale della scuola interessato con le seguenti modalità:

- Personale docente : distinto per grado d'istruzione;
- Personale educativo;
- Personale ATA, complessivamente considerato, senza distinzione del profilo professionale.

In relazione alle effettive necessità, e comunque entro e non oltre il complessivo contingente provinciale, è possibile effettuare compensazioni tra i diversi gradi di istruzione e tra profili professionali.

Al termine delle operazioni provinciali, i Dirigenti degli Ambiti territoriali comunicheranno all'Ufficio I della Direzione generale regionale :

- il numero dei permessi concessi nel rispetto del 3 % della dotazione provinciale;
- il numero delle eventuali richieste non accolte perché in esubero rispetto al suddetto limite del 3%;
- il numero dei permessi non utilizzati, rispetto al contingente provinciale, dopo aver accolto tutte le richieste presentate.

Sulla base di tali comunicazioni, le parti firmatarie del presente contratto concorderanno le modalità con cui, nel rispetto del tetto non superabile del 3% del contingente regionale, potranno essere effettuate compensazioni inter provinciali

.

**Art. 2
Personale scolastico beneficiario dei permessi**

Può usufruire dei permessi:

- il personale docente con contratto di lavoro a tempo indeterminato (ivi compresi i docenti IRC) per l'intero orario cattedra, nonché il personale ATA con contratto a tempo indeterminato a tempo pieno ;
- il personale docente ed ATA con contratto di lavoro, part time ,a tempo indeterminato;
- il personale docente ed ATA, con contratto di lavoro a tempo determinato, con orario completo, fino al termine dell'anno scolastico ovvero fino al termine delle attività didattiche;
- il personale docente ed ATA con contratto di lavoro a tempo determinato fino al termine dell'anno scolastico ovvero fino al termine delle attività didattiche , con numero di ore settimanali inferiore rispetto a quello a tempo pieno. In questi casi tale personale ha diritto ad un numero di ore di permesso proporzionale alle ore di insegnamento o di servizio previste dal relativo contratto;
- il personale docente ed ATA supplente temporaneo, compreso quello nominato ai sensi degli articoli 231-bis e 235 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con

modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 e dell'articolo 32 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, secondo le modalità di cui al successivo art. 6, purché la durata del contratto sia superiore al periodo di fruizione dei permessi stessi;

- il personale docente con contratto di incarico annuale per l'insegnamento della religione cattolica;
- il personale docente con contratto a tempo determinato incaricato di attività alternative all'insegnamento della religione cattolica;
- il personale docente con contratto di lavoro a tempo determinato o supplente temporaneo di cui ai punti precedenti che è stato ammesso alla partecipazione ai percorsi utili a conseguire il titolo di abilitazione o specializzazione su sostegno:

Art. 3

Presentazione delle domande e criteri di determinazione del contingente

La domanda di concessione dei permessi retribuiti per il diritto allo studio, redatta in carta semplice, deve essere presentata, esclusivamente per il tramite del dirigente scolastico, allo Ufficio di Ambito Territoriale competente, entro il 15 novembre dell'anno precedente a quello a cui si riferiscono i permessi.

Il personale, eventualmente assunto con contratto annuale o fino al termine delle attività didattiche dopo il 15 novembre, dovrà produrre domanda, di norma entro il quinto giorno dalla nomina e comunque non oltre il 10 gennaio.

La quantificazione del monte orario spettante terrà conto dei servizi prestati dall'inizio dell'anno scolastico e del periodo definito dal contratto eventualmente in essere all'atto della presentazione della domanda.

Nella domanda i candidati dovranno dichiarare, sotto la propria responsabilità, i seguenti dati:

1. nome e cognome (da nubile per le coniugate), luogo e data di nascita;

2. tipologia e denominazione del corso di studio a cui sono iscritti. Le domande presentate per la partecipazione a corsi di formazione (corsi CLIL, corsi per il conseguimento dei 24 CFU/CFA, corsi per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno, ecc.), non ancora attivati alla data di scadenza di presentazione delle stesse, saranno accolte con riserva.

3. grado di scuola e sede di servizio per il personale docente; sede di servizio per il personale educativo; profilo professionale e sede di servizio per il personale ATA;

4. anzianità di servizio di ruolo e di pre-ruolo per il personale con incarico a tempo indeterminato; per il personale con incarico a tempo determinato, indicazione del numero di anni scolastici valutabili ai fini del riconoscimento dei servizi pre-ruolo, conformemente a quanto previsto dal CCNI sulla mobilità del personale docente, educativo ed ATA;

5. eventuale costituzione del rapporto di lavoro con orario inferiore a quello contrattualmente previsto come obbligatorio;

6. eventuali anni scolastici nei quali sono stati già fruiti permessi per il diritto allo studio, con l'indicazione dell'eventuale rinnovo dei permessi retribuiti per un numero di anni pari alla durata legale del corso prescelto ovvero della condizione di non aver mai usufruito precedentemente di permessi per lo stesso tipo di corso.

7. Qualora i percorsi di formazione universitaria abilitanti o relativi alla specializzazione per il sostegno presentassero calendari non coincidenti con la presentazione delle domande in tempo utile (15 novembre) le parti si danno atto della necessità di fissare scadenze differenti e specifiche.

Art. 4 **Accoglimento delle richieste**

L'accoglimento delle richieste, entro i limiti del contingente massimo, determinato ai sensi del precedente articolo 1, sarà garantito secondo il seguente ordine di priorità:

1. rinnovo dei permessi per il numero di anni pari alla durata legale del corso. Sarà possibile concedere il permesso, per un ulteriore anno fuori corso, solo nel caso di mancata saturazione del contingente provinciale di cui all'art. 1;
2. frequenza e preparazione ai relativi esami di corsi finalizzati al conseguimento del titolo di studio proprio della qualifica di appartenenza e ai corsi finalizzati al conseguimento di titoli di qualificazione professionale, compresi i corsi abilitanti e di specializzazione per l'insegnamento su posti di sostegno, e i corsi comunque riconosciuti nell'ambito dell'ordinamento scolastico che potranno essere attivati anche in data successiva al termine di presentazione delle domande (TFA, corsi CLIL, corsi per il conseguimento dei 24 CFU/CFA, corsi per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno, ecc.);
3. frequenza e preparazione ai relativi esami di corsi finalizzati al conseguimento di un diploma di laurea triennale o specialistico (o titolo equipollente) o di istruzione secondaria;
4. frequenza e preparazione ai relativi esami di corsi finalizzati al conseguimento di titoli di studio post-universitari;
5. frequenza di corsi on-line in modalità "e-blended".

Per le nuove richieste di cui ai succitati punti n. 2,3,4,5 sarà data precedenza:

- a) al personale a tempo indeterminato rispetto a quello a tempo determinato, con riferimento all'anzianità di servizio dichiarata; in subordine verrà presa in considerazione l'età anagrafica, dando la precedenza al più giovane;
- b) ai soggetti che non hanno mai usufruito di permessi analoghi. Sarà data priorità a coloro che non hanno mai richiesto di usufruire di tali permessi, e successivamente, a coloro che pur avendo già richiesto di usufruirne corredano la nuova richiesta con l'attestazione del conseguimento del titolo ottenuto con la precedente concessione;

La fruizione dei permessi per la partecipazione all'Università telematica è subordinata alla presentazione della documentazione relativa all'iscrizione e agli esami sostenuti nonché all'attestazione della partecipazione personale del dipendente alle lezioni. In quest'ultimo caso i dipendenti dovranno certificare l'avvenuto collegamento all'Università telematica in orario coincidente con l'attività lavorativa.

Nei casi in cui fossero necessari ulteriori chiarimenti, si procederà come previsto al successivo art.9 (Interpretazione Autentica).

Art. 5 **Modalità e limite di attribuzione delle ore di diritto allo studio**

Entro il 15 gennaio di ogni anno, le parti si incontrano per verificare la capienza del contingente con riferimento alle diverse tipologie di richieste presentate dal personale interessato. Nel corso dell'incontro, sulla base dei dati acquisiti, saranno definite le modalità ed il limite di attribuzione delle ore di diritto allo studio che gli Ambiti territoriali competenti concederanno con le modalità di cui al successivo art. 6.

Art. 6 **Modalità di concessione**

I provvedimenti formali di concessione dovranno essere predisposti dai dirigenti scolastici, sulla base dell'autorizzazione concessa dall' Ufficio di Ambito Territoriale che ha provveduto a formare la graduatoria degli aspiranti secondo i criteri enunciati nei precedenti artt. 2) , 3) e 4).

Ciascun ambito territoriale pubblica la graduatoria degli aventi diritto sul proprio sito web istituzionale entro il 31 gennaio di ogni anno.

Art. 7 **Modalità di fruizione**

I permessi per il diritto allo studio sono concessi al personale, così come sopra individuato, nella misura di 150 ore individuali annue riferite all'anno solare (dal 1 gennaio al 31 dicembre). Nell'ambito delle 150 ore individuali deve essere compreso il tempo necessario per raggiungere la sede di svolgimento dei corsi o degli esami.

Il personale beneficiario dei permessi retribuiti, oggetto del presente contratto, ha diritto, per quanto possibile, a turni di lavoro che agevolino la frequenza dei corsi e la preparazione agli esami.

Detto personale, inoltre, non è obbligato a prestazioni di lavoro straordinario. La fruizione di ore di permesso per la preparazione agli esami e la preparazione della tesi di laurea va contenuta entro il limite del 20% (venti per cento) delle ore di permesso concesso e va documentata mediante autocertificazione, dopo aver sostenuto l'esame, indipendentemente dall'esito riportato.

Per il personale con contratto a tempo determinato, le ore necessarie per lo svolgimento degli esami sono ricomprese anche nel limite del 20% di ore di permessi per la preparazione agli esami stessi.

Il personale cui sono stati concessi i permessi in altra provincia o regione conserva titolo alla fruizione della quota residua degli stessi per il periodo 1 settembre – 31 dicembre. Tale personale non grava sul contingente della nuova provincia di assegnazione.

Le ore del diritto allo studio che sono state concesse alle singole unità di personale scolastico sono fruibili per tutto l'anno solare, anche nel caso in cui intervenga, a qualunque titolo, una variazione del proprio profilo professionale (es: personale ATA con incarico a tempo determinato di docente che al 1° settembre dell' anno scolastico successivo rientri in servizio nel proprio profilo professionale).

Numero massimo di ore di permesso assegnabili per ciascuna tipologia di percorso :

a) n. 150 ore: - rinnovo dei permessi per il numero di anni pari alla durata legale del corso, consentendo l'estensione ad un ulteriore anno fuori corso;
- prosecuzione corsi per conseguimento titolo di studio proprio della qualifica di appartenenza
- TFA e Corsi per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno;

b)n. 100 ore: - Corsi CLIL

c) n. 50 ore: - frequenza corsi di studio universitari per l'acquisizione dei 24 CFU/CFA e/o di ulteriori crediti formativi integrativi per l'acquisizione del titolo di studio necessario per l'insegnamento su posti/classi di concorso diverse da quella nella quale si presta servizio;

d) n. 50 ore: - frequenza di corsi on line anche presso università telematiche da attestare con certificazione da parte dell'università;

Il numero su indicato di ore costituisce il tetto massimo. L' effettivo numero di ore da autorizzare, per la frequenza e la preparazione all'esame di singoli corsi degli Atenei, dovrà essere calcolato in proporzione al numero dei crediti assegnati alla singola materia.

Il provvedimento di concessione delle ore, determinate come sopra stabilito, sarà effettuata dagli Uffici di Ambito territoriale per la provincia di rispettiva competenza e pubblicato sui

rispettivi siti web istituzionali .

Art. 8 **Sostituzione del personale**

Atteso che i nominativi compresi negli elenchi pubblicati dai singoli Uffici di Ambito territoriale, hanno diritto ad usufruire dei permessi concessi, sarà cura del dirigente scolastico , procedere, dopo aver esperito tutte le modalità organizzative previste dalla vigente normativa, alla sostituzione del personale docente e ATA con il conferimento di supplenze.

Art. 9 **Certificazione**

La certificazione relativa alla frequenza dei corsi e al sostenimento degli esami va presentata al dirigente scolastico nella scuola di servizio, dopo la fruizione dei permessi e comunque non oltre tre mesi dalla stessa fruizione.

Il personale con contratto a tempo determinato, nel caso in cui l'esame finale fosse previsto in data successiva a quello del termine del periodo contrattuale, dovrà comunque produrre, al medesimo dirigente scolastico, la completa documentazione immediatamente dopo il suddetto esame finale. La mancata produzione della certificazione nei tempi previsti, comporterà la trasformazione del permesso retribuito in assenza senza retribuzione, secondo quanto previsto dal vigente CCNL. Per il personale assunto con contratto a tempo indeterminato, la mancata produzione della certificazione nei tempi prescritti comporterà automaticamente la trasformazione del permesso retribuito, già concesso, in aspettativa senza assegni, con il relativo recupero delle somme indebitamente corrisposte.

Art. 10 **Interpretazione autentica**

Qualora insorgano controversie sull'interpretazione del presente contratto, le parti, entro 10 giorni dalla richiesta di uno dei firmatari, si incontrano per definire consensualmente il significato della clausola controversa, sulla base delle procedure previste dall'art. 2 del CCNL 29 novembre 2007.

L'eventuale accordo raggiunto sostituisce la clausola controversa sin dall'inizio della vigenza del contratto.

Art. 11 **Durata**

Il presente contratto ha validità per il triennio 2021/2023 e potrà essere sottoposto a verifica e/o integrazione, nel corso della sua validità, su richiesta di uno dei soggetti firmatari. L'eventuale nuovo accordo è stipulato secondo la procedura prevista dall'accordo decentrato integrativo regionale sulle relazioni sindacali.

Art. 12
Monitoraggio

Al termine di ogni anno solare l'USR fornirà alle OO.SS. i dati dei permessi del diritto allo studio suddivisi per le varie tipologie e le eventuali compensazioni avvenute.

LA DELEGAZIONE DI PARTE PUBBLICA

IL DIRETTORE GENERALE
Fabrizio MANCA

Firmato

IL DIRIGENTE
Giuseppe BORDONARO

Firmato

LA DELEGAZIONE DI PARTE SINDACALE

FLC CGIL

Firmato

CISL Scuola

Firmato

UIL Scuola

Firmato

SNALS

Firmato

GILDA - UNAMS

Firmato

AVVERTENZA

La compilazione del presente modulo di domanda avviene secondo le disposizioni previste dal D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa".

In particolare:

- I dati riportati dal richiedente assumono il valore di **dichiarazioni sostitutive di certificazione** rese ai sensi dell'articolo 46; vigono, al riguardo, le disposizioni di cui all'articolo 76 che prevedono **conseguenze di carattere amministrativo e penale per il richiedente che rilasci dichiarazioni non corrispondenti a verità.**
- Ai sensi dell'articolo 39 la sottoscrizione del modulo di domanda non è soggetta ad autenticazione.
- I competenti uffici dell'amministrazione scolastica dispongono gli adeguati controlli sulle dichiarazioni rese dal richiedente secondo quanto previsto dagli articoli 71 e 72.
- I dati richiesti nel modulo di domanda sono acquisiti ai sensi dell'art. 16 in quanto strettamente funzionali all'espletamento della presente procedura.
- **ai sensi dell'interpretazione autentica del 14/01/2022 del CIR (triennio 2021/2023), non potranno essere concesse le ore di permesso per il diritto allo studio per la frequenza di corsi presso università estere prive di formale riconoscimento da parte del M.U.R.**

punto 2 dell'art. 4 del C.I.R., ...tra "i corsi comunque riconosciuti nell'ambito dell'ordinamento scolastico" non possono essere annoverati, e quindi non possono essere riconosciuti validi ai fini della concessione dei relativi permessi per il diritto allo studio, quelli delle università estere prive di formale riconoscimento da parte del M.U.R. (che prevedono, tra l'altro, tirocini in presenza per periodi continuativi pari ad un mese).

Da compilare a cura dell'istituzione scolastica Estremi di acquisizione della domanda

Scuola _____ di _____ Prot.n. _____ del _____

All'Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte - Ambito Territoriale di Torino
(da trasmettere sul form dedicato da parte della scuola sede di servizio)

Il/La sottoscritto/a _____ nato/a a _____
(Prov. _____) il _____ N. telefono _____ MAIL _____
_____ in servizio nell'A.S. **2022/2023** presso _____
di _____ eventuale 2^a sede di servizio _____

in qualità di **(1)**:

DOCENTE di: Scuola dell'Infanzia Scuola Primaria Scuola di I° grado Scuola di II° grado
 di religione cattolica di attività alternative (specificare grado d'istruzione come sopra)

EDUCATORE

PERSONALE A.T.A.

con la seguente posizione giuridica ricoperta alla data del 15/11/2022 **(1)**:

- con contratto di lavoro a **TEMPO INDETERMINATO** con prestazione di servizio di n. ore _____ su n. ore _____ settimanali.
- con contratto di lavoro a **TEMPO DETERMINATO** fino al termine dell'anno scolastico **(31/08/2023)** con prestazione lavorativa di n. ore _____ su n. ore _____ settimanali.
- con contratto di lavoro a **TEMPO DETERMINATO** fino al termine delle attività didattiche **(30/06/2023)** con prestazione lavorativa di n. ore _____ su n. ore _____ settimanali.
- con contratto di lavoro **TEMPO DETERMINATO CON SUPPLENZE BREVI E SALTUARIE** fino alla data del _____ con prestazione lavorativa di n. ore _____ su n. ore _____ settimanali in relazione alla seguente durata del corso dal _____ al _____ (rif.to Art.2 comma 5 CIR 2021-2023).

CHIEDE

di poter fruire nell' **anno solare 2023** dei permessi per il diritto allo studio previsti dall'art. 3 del D.P.R. n.395/88 e dal CIR stipulato in data 14/10/2020 e successive integrazioni valido per il triennio 2021-2023 per la frequenza e la preparazione dei relativi esami del corso di studi di seguito specificato (1):

- 1 Frequenza e preparazione ai relativi esami di corsi finalizzati al conseguimento del titolo di studio proprio della qualifica di appartenenza (es. *diplomati Scienze Umane iscritti ai Corsi di laurea magistrale a ciclo unico in scienze della formazione primaria*)
- 2 Frequenza di corsi finalizzati al conseguimento di titolo di qualificazione professionale, compresi corsi i corsi di abilitazione e specializzazione per l'insegnamento su posti di sostegno, con riferimento a tutte le modalità connesse, i corsi di riconversione professionale e quelli comunque riconosciuti nell'ambito dell'ordinamento scolastico (*corsi CLIL, 24 CFU/CFA nelle discipline antropo-psico-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche di cui ai commi, lett. b e 2 lett. b, dell'articolo 5 del D.lgs. 13 aprile 2017 n. 59*);
- 3 Frequenza di corsi finalizzati al conseguimento di un diploma di laurea (o titolo equipollente), o di istruzione secondaria
- 4 Frequenza di corsi finalizzati al conseguimento di **titolo di studio post-universitario** (es. *master, dottorato, scuole di specializzazione, corsi di perfezionamento, ecc.*)
- 5 Frequenza di corsi on-line in modalità "e-blended" – Università Telematica.

Si fa presente che ai sensi dell'interpretazione autentica del 14/01/2022 del CIR (triennio 2021/2023), non potranno essere concesse le ore di permesso per il diritto allo studio per la frequenza di corsi presso università estere prive di formale riconoscimento da parte del M.U.R.

*punto 2 dell'art. 4 del C.I.R., ...tra "i corsi comunque riconosciuti nell'ambito dell'ordinamento scolastico" non possono essere annoverati, e quindi non possono essere riconosciuti validi ai fini della concessione dei relativi permessi per il diritto allo studio, quelli delle **Università Estere** prive di formale riconoscimento da parte del M.U.R. (che prevedono, tra l'altro, tirocini in presenza per periodi continuativi pari ad un mese).*

A tal fine il/la sottoscritto/a, consapevole delle responsabilità cui può andare incontro in caso di dichiarazione mendace, nonché delle sanzioni penali in cui può incorrere per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000,

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ:

➤ di avere una anzianità di servizio di anni _____;

➤ di essere in possesso del seguente titolo di studio _____ conseguito presso (istituto/università) _____ di _____ in data _____;

di **essere iscritto/a** al _____ anno del seguente **corso di studi (2)** per il quale presenta domanda di fruizione dei permessi:

IN PRESENZA ON-LINE/blended

LAUREA TRIENNALE o MAGISTRALE o LAUREA A CICLO UNICO _____ presso (3) _____ della **durata legale di anni** _____ fuori corso anno _____

DIPLOMA DI ISTRUZIONE SECONDARIA _____ presso _____

TFA – CORSO CONSEGUIMENTO SPECIALIZZAZIONE PER ATTIVITA' DI SOSTEGNO presso l'Università di _____

24 CFU presso l'Università di _____

CORSO CLIL presso l'Università di _____

DOTTORATO DI RICERCA presso l'Università di _____

MASTER o CORSO DI PERFEZIONAMENTO POST-UNIVERSITARIO

NOME CORSO (2) _____

presso (3) _____ della durata di

o anni _____

o 1500 ore 60 cfu

N. SINGOLI ESAMI UNIVERSITARI : _____ per un totale di n. CFU _____

➤ di avere già ottenuto i permessi per la frequenza di corsi finalizzati al conseguimento di **tale titolo** di studio nei seguenti anni: _____; _____; _____; _____; _____; _____; _____; _____; _____; _____;

➤ di NON aver mai richiesto i permessi per questo titolo di studio negli anni precedenti ;

ISTANZA CON RISERVA

di essere in attesa di ammissione al corso **TFA SOSTEGNO VII EDIZIONE** per l'anno 2022/23 presso l'Università di _____;

di essere in attesa di ammissione ad uno dei corsi, indicati al **punto 2**, riconosciuti nell'ambito dell'ordinamento scolastico - CORSO: _____

presso _____

Dichiarazione da rilasciare in caso di richiesta per la frequenza di un nuovo corso rispetto ad un altro per il quale sono già state concesse ore di permesso.

➤ di avere già ottenuto, in passato, i permessi per il diritto allo studio nei seguenti precedenti anni, **per ALTRI TITOLI DI STUDIO,** oltre al presente per il quale si sta presentando l'istanza:

2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

e di aver conseguito il seguente titolo di studio _____ in data _____

Il/la sottoscritto/a, ai sensi del D.L.vo 196/03, autorizza l'Amministrazione Scolastica ad utilizzare i dati personali dichiarati solo ai fini istituzionali e necessari per l'espletamento del procedimento di cui alla presente domanda.

Data, _____

(Firma del richiedente)

VISTO:
IL DIRIGENTE SCOLASTICO

(timbro lineare e firma)

NOTE DA LEGGERE CON ATTENZIONE

(1) Barrare con il simbolo **X** la voce che interessa;

(2) Riportare l'esatta denominazione del corso al quale si è iscritti;

(3) Riportare per esteso l'esatta denominazione dell'istituzione frequentata (Scuola, Università, Facoltà, ecc.) con il relativo indirizzo, cui inviare eventuali richieste di conferma delle dichiarazioni rilasciate.

AVVERTENZA: LE DOMANDE CHE RISULTERANNO MANCANTI (ANCHE PARZIALMENTE) DEI DATI SOPRA RICHIESTI SARANNO ESCLUSE DALLA PROCEDURA.